

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Divieto di abbandono in area pubblica di guanti e mascherine usati come prevenzione da COVID 19. Sanzioni

IL SINDACO

Premesso che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID–19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica e a contrastare la diffusione del virus;

Considerato che:

- la lotta alla pandemia di CODIV-19 richiede l'impiego considerevole di dispositivi monouso (es. mascherine e guanti in lattice) utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e che è quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana;
- il corretto smaltimento degli stessi DPI, provenienti da utenze domestiche, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento.

Verificato che, nonostante le prescrizioni vigenti contro l'abbandono dei rifiuti, le indicazioni sul corretto smaltimento di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, la costante attività di informazione istituzionale, i controlli di polizia messi in atto, si è rilevato che permangono comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti il divieto di abbandonare nell'ambiente mascherine e guanti monouso utilizzati;

Ritenuto quindi, necessario adottare provvedimenti sanzionatori contro il fenomeno dell'abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

Ritenuto altresì che tali rifiuti non possono essere equiparati sia per tipologia sia per dimensioni a quelli identificati dall'art.232-ter (rifiuti di piccolissime dimensioni) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente);

Richiamato l'art. 255, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che recita: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio";

Visti:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2020, n. 82;

Visti infine:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1. Il divieto di abbandonare in aree pubbliche o aperte al pubblico mascherine e guanti monouso.
- 2. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chi commette tale violazione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00, prevista dall'art. 255, comma 1, del d.lgs. 152/2000.
- 3. La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente provvedimento.
- 4. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è Susi Tinti, dirigente ad interim della Polizia Locale.
- 5. Di trasmettere la presente ordinanza a:
 - · Comando Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Carpi;
 - · Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi;
 - · Comando Compagnia Guardia di Finanza di Carpi;
 - al Presidente della Commissione consiliare temporanea "Emergenza Covid-19";
- 6. Di informare la cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;



In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 23 maggio 2020

Il Sindaco Alberto Bellelli (firmato digitalmente)